



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1909 del 2023, proposto da

La Torpedine S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con mandante I.S. Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 942501693E, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessandro Vitali Casanuova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso, Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Cosmopol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Alberti e Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Consip S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro n. 1348 del 23.11.2023, comunicata al RTI ricorrente nella medesima data, con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, della delibera n. 1157 del 6.10.2023 di aggiudicazione in favore del RTI La Torpedine S.r.l. – International Security Service Vigilanza S.p.A. dell'“appalto specifico per la fornitura di servizi di vigilanza mediante l'utilizzo dello SDAPA Consip, identificativo n. 3169937. Aggiudicazione lotti n. 1: vigilanza armata agli immobili in presenza e da remoto” (CIG: 942501693E), nonché, per l'effetto, l'aggiudicazione del predetto lotto n. 1, subordinandone l'efficacia alla previa verifica dell'anomalia dell'offerta ed alla verifica del possesso dei requisiti prescritti, al RTI Cosmopol Vigilanza S.r.l. – Sicurtransport S.p.A., secondo classificato;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cosmopol Vigilanza S.r.l. il 15/1/2024:

della mancata esclusione della ricorrente principale anche per ragioni ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'atto impugnato con il ricorso principale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro e di Cosmopol Vigilanza s.r.l.;

Visti il ricorso incidentale promosso da Cosmopol Vigilanza s.r.l. e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro (di seguito, brevemente, solo a.s.p. Catanzaro) bandiva una gara di appalto mediante utilizzo dello “sdapa consip” per l'aggiudicazione del servizio di vigilanza armata in presenza e da remoto agli

immobili dell'azienda, lotto n. 1, per la durata di tre anni – decorrenti dall'inizio dell'esecuzione – e per l'importo a base d'asta di € 4.194.288,00 oltre i.v.a..

Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte pervenivano quattro plichi. All'esito del procedimento di gara, la commissione giudicatrice proponeva l'aggiudicazione dell'appalto al costituendo r.t.i. composto da La Torpedine s.r.l. in qualità di mandataria (di seguito, brevemente, solo r.t.i. Torpedine) e da International Security Service Vigilanza s.p.a. in qualità di mandante (di seguito, brevemente, solo I.S.S.V.). Con delibera del commissario straordinario dell'a.s.p. Catanzaro n. 1157 del 6 ottobre 2023 veniva approvata l'aggiudicazione dell'appalto al r.t.i. Torpedine.

2. Successivamente all'aggiudicazione definitiva l'a.s.p. Catanzaro avviava il subprocedimento di verifica della documentazione prodotta dal r.t.i. aggiudicatario, nel corso del quale perveniva dall'agenzia delle entrate di Roma certificazione da cui emergevano a carico della I.S.S.V. numerose violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, per un importo di € 7.171.838,75.

La riportata situazione di irregolarità fiscale comportava inoltre conseguenze in ordine al d.g.u.e. prodotto in gara da I.S.S.V., che aveva dichiarato in detto documento di avere soddisfatto tutti gli obblighi tributari su di essa gravanti.

Inoltre sempre nell'ambito del ricordato subprocedimento di verifica emergeva che I.S.S.V. aveva presentato in sede di gara una licenza prefettizia non valida per l'intera provincia di Catanzaro, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 1.5, lett. e), del disciplinare di gara.

In considerazione delle problematiche emerse in detto subprocedimento l'a.s.p. Catanzaro, con deliberazione del commissario straordinario n. 1348 del 23 novembre 2023, disponeva l'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 della precedente delibera n. 1157 del 6 ottobre 2023 di aggiudicazione dell'appalto de quo agitur in favore del r.t.i. Torpedine, appalto che veniva aggiudicato al secondo classificato, il costituendo r.t.i. fra Cosmopol vigilanza s.r.l. e Sicurtransport s.p.a. (di seguito, brevemente, solo r.t.i. Cosmopol).

3. Il r.t.i. Torpedine insorgeva avverso il provvedimento di annullamento in autotutela, impugnandolo con tempestivo ricorso affidato a numerosi motivi di

censura.

Con il primo motivo il ricorrente lamentava, relativamente alle irregolarità fiscali contestate ad I.S.S.V., la violazione degli artt. 80, comma 4, e 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1.5 del disciplinare di gara, nonché dei principi di tassatività delle cause di esclusione automatica e del contraddittorio, unitamente a profili di eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed illogicità. In particolare, premesso che l'a.s.p. Catanzaro non avrebbe osteso il prospetto trasmesso dall'agenzia delle entrate, il r.t.i. ricorrente sosteneva che secondo quanto riportato in un nuovo certificato permarrebbero a carico di I.S.S.V. soltanto dodici irregolarità, per nove delle quali risultavano presentate nel corso del 2023 domanda di definizione agevolata mentre per altre tre risultavano incardinati contenziosi giudiziali. Inoltre, venendo in rilievo una ipotesi di esclusione non automatica, il r.t.i. ricorrente affermava che la stazione appaltante sia tenuta ad esprimere una valutazione motivata in ordine all'incidenza negativa della violazione de qua agitur sull'affidabilità del concorrente previo contraddittorio con lo stesso, e sulla base di tali considerazioni riteneva illegittima la decisione assunta per carenza di istruttoria e di contraddittorio.

Con il secondo motivo di impugnazione parte ricorrente deduceva la violazione degli artt. 80 e 85 d.lgs. n. 50 del 2016, sostenendo che ISSV non era tenuta a rendere nel d.g.u.e. la dichiarazione circa la situazione di irregolarità fiscale trattandosi di violazioni non definitivamente accertate, e riteneva per tale motivo che non vi fosse stata omessa dichiarazione, invocando anche l'interpretazione di carattere sostanzialistico che la giurisprudenza avrebbe dato all'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016.

Con il terzo motivo di gravame, concernente il possesso di una licenza prefettizia valida per l'intero territorio della provincia di Catanzaro, il r.t.i. ricorrente deduceva la violazione degli artt. 134 e 257-ter, comma 5, r.d. n. 773 del 1931 nonché dell'art. 1.5 del disciplinare di gara, oltre a profili di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e violazione del principio di proporzionalità, rilevando che in data 3 giugno 2021, e quindi antecedentemente al termine di presentazione della domanda, aveva presentato istanza di estensione alla prefettura di Roma.

Con il quarto ed ultimo motivo il r.t.i. ricorrente censurava l'aggiudicazione in favore del r.t.i. Cosmopol sostenendo la violazione degli artt. 32 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016 e ritenendo il relativo provvedimento viziato sia in via derivata che autonoma in quanto il subprocedimento di verifica dell'anomalia deve precedere e non seguire l'aggiudicazione.

Parte ricorrente proponeva inoltre istanza cautelare ravvisando la sussistenza del pregiudizio nella sostituzione dell'appaltatore.

4. Si costituiva ritualmente l'a.s.p. Catanzaro, che con successiva memoria difensiva confutava analiticamente i vari motivi di ricorso. In particolare, quanto al primo punto l'azienda resistente affermava di avere legittimamente esercitato il potere discrezionale in considerazione della gravità del debito tributario e tenuto conto che I.S.S.V. aveva proposto istanze di regolarizzazione solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; quanto al secondo motivo, l'a.s.p. Catanzaro precisava di avere valutato in termini di circostanza aggravante quanto ad affidabilità la dichiarazione resa da I.S.S.V. nel d.g.u.e., posto che l'operatore economico è tenuto a fornire una rappresentazione completa delle proprie vicende professionali; quanto al terzo profilo, rilevava che in base alla previsione dell'art. 1.5, lett. e), del disciplinare di gara l'estensione all'intero territorio della provincia di Catanzaro della licenza prevista dall'art. 134 r.d. n. 773 del 1931 deve essere autorizzata esclusivamente dalla prefettura di Catanzaro, titolare della competenza sul predetto territorio.

5. Dimetteva memoria difensiva anche il controinteressato r.t.i. Cosmopol, affermando che correttamente la stazione appaltante, con un logico percorso argomentativo, aveva ritenuto inaffidabile I.S.S.V. per gravi irregolarità contributive e per la falsa dichiarazione resa nel d.g.u.e., senza operare alcun meccanismo espulsivo automatico.

6. Con memoria difensiva dimessa in vista della camera di consiglio originariamente fissata, il r.t.i. ricorrente ribadiva la tesi di illegittimità dell'annullamento in autotutela in quanto disposta in assenza di previo contraddittorio e rinnovava l'assunto che per le pendenze fiscali risultavano assunti impegni vincolanti per il pagamento ovvero erano intervenute rituali impugnazioni.

Inoltre, parte ricorrente stigmatizzava il fatto che la nuova aggiudicazione dell'appalto fosse stata disposta in favore di un operatore economico che presentava una esposizione tributaria di consistenza simile a quella di I.S.S.V.

7. Il r.t.i. Cosmopol presentava ricorso incidentale con cui chiedeva l'annullamento della mancata esclusione del ricorrente principale r.t.i. Torpedine per ragioni autonome ed ulteriori rispetto a quelle poste a base dell'atto impugnato, ricondotte ad una ritenuta anomalia dell'offerta presentata da quest'ultimo raggruppamento.

In particolare, dopo avere premesso che nella valutazione di anomalia dell'offerta vadano presi in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sosteneva il ricorrente incidentale che per effetto del nuovo c.c.n.l. di categoria risultava necessario tenere conto dei nuovi livelli retributivi per la sostenibilità dell'offerta economica. Di seguito il r.t.i. Cosmopol eccepiva la mancata produzione di una certificazione di qualità rilasciata da un ente accreditato, per non essere tale il soggetto che aveva rilasciato il certificato prodotto in sede di gara dal r.t.i. Torpedine, e sosteneva che ciò avrebbe dovuto comportare l'esclusione dello stesso trattandosi di un elemento costitutivo dell'offerta tecnica richiesto a pena di esclusione dall'art. 5 del disciplinare. Da ultimo, il ricorrente incidentale richiamava il fatto che in un diverso appalto I.S.S.V. aveva posto in essere omissioni dichiarative idonee ad incidere sul giudizio di affidabilità dell'operatore economico, comportando ciò una ulteriore causa di esclusione dello stesso.

8. Con memoria difensiva dimessa in vista della nuova camera di consiglio fissata per lo scrutinio dell'istanza cautelare il r.t.i. Torpedine eccepiva l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse sul rilievo che il suo accoglimento non potrebbe apportare alcun vantaggio ulteriore rispetto a quanto assicurato dal provvedimento di annullamento in autotutela oggetto di giudizio, e per il fatto che il r.t.i. Cosmopol avrebbe dovuto presentare il ricorso incidentale in via condizionata all'eventuale reviviscenza dell'originaria aggiudicazione. Nel merito, il r.t.i. Torpedine riteneva infondato il ricorso incidentale evidenziando quanto al primo aspetto che il giudizio di anomalia dell'offerta è espressione di discrezionalità tecnica e deve essere effettuato in modo complessivo e sintetico,

non parcellizzato ovvero atomistico, e sostenendo quanto ai successivi due motivi la validità dell'accreditamento rilasciato nonché l'assenza di obblighi dichiarativi in ordine ad esclusioni subite in differenti procedure di gara.

9. All'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2024 la causa veniva rinviata su istanza di parte alla pubblica udienza del 15 maggio 2024.

10. In vista dell'udienza di discussione, il r.t.i. Torpedine ed il r.t.i. Cosmopol dimettevano memorie difensive e successive memorie di replica, nelle quali ribadivano le rispettive tesi.

11. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2024 il difensore di parte ricorrente chiedeva un rinvio della causa ritenendo necessario attendere l'esito dell'appello cautelare proposto contro l'ordinanza cautelare emessa dalla prima Sezione dell'intestato Tribunale in ordine ad una questione del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio. All'esito della discussione, la causa passava in decisione.

12. Deve essere preliminarmente rilevato che l'istanza di rinvio della causa non poteva trovare accoglimento in quanto, nell'attuale sistema normativo, quale tratteggiato nell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio della trattazione della causa può essere disposto solo per casi eccezionali, nel cui perimetro non risulta rientrare la circostanza dedotta da parte ricorrente.

13. Nel merito, il ricorso principale proposto dal r.t.i. Torpedine risulta infondato e deve essere respinto.

13.1. Il provvedimento n. 1348 del 23 novembre 2023 di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione originariamente disposta in favore del r.t.i. ricorrente è stato emesso sulla base di due aspetti, il primo fondato sull'esistenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate in capo alla mandante I.S.S.V. e sulla collegata dichiarazione di regolarità fiscale contenuta nel d.g.u.e. dalla stessa dimesso, ed il secondo rappresentato dalla carenza sempre in capo ad I.S.S.V. del requisito di partecipazione prescritto dall'art. 1.5, lett. e), del disciplinare di gara, inerente il possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 r.d. n. 773 del 1931 per l'intero territorio della provincia di Catanzaro.

Entrambi i riferiti aspetti si sottraggono alle censure mosse da parte ricorrente.

13.2. Quanto al primo di essi, l'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 applicabile *ratione temporis* disponeva nella sua seconda parte che un operatore economico può essere escluso dal procedimento concorsuale se la stazione appaltante apprende, e può adeguatamente dimostrare, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, con la precisazione che sono tali quelle violazioni in materia fiscale stabilite da un apposito decreto ministeriale, che vanno in ogni caso correlate al valore dell'appalto e che comunque devono essere di importo non inferiore ad € 35.000,00.

Da quanto riportato nell'impugnato provvedimento di autotutela risulta che gli importi complessivamente contestati dall'agenzia delle entrate ad I.S.S.V. ammontavano ad € 7.171.838,75, cifra che risulta nettamente superiore non solo a quella sopra ricordata di € 35.000,00, ma anche all'importo presunto dell'appalto, fissato negli atti di gara in € 4.194.288,00, per cui risulta superiore anche alla soglia di gravità indicata nell'art. 3 d.m. 28 settembre 2022.

Trattandosi di violazioni non definitivamente accertate agli obblighi fiscali, la loro ricorrenza non comporta l'esclusione automatica del concorrente dalla gara, ma impone alla stazione appaltante di valutarne discrezionalmente l'incidenza sull'affidabilità dell'operatore economico, come più volte affermato in giurisprudenza (T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, sent. 25 agosto 2023, n. 13441).

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la disposizione dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e la correlata esclusione presentano un carattere composito, scaturente da una valutazione negativa di moralità del concorrente la cui omissione tributaria viola un fondamentale dovere di solidarietà economico - sociale gravante su ogni soggetto (dovere scaturente dal combinato disposto degli artt. 2 e 53 Cost.), nonché da una prognosi negativa in ordine alla capacità del concorrente di assolvere esattamente gli oneri economici connessi all'esecuzione dell'appalto, attesa l'esposizione debitoria contestata dall'agenzia delle entrate e la desumibile inclinazione a non assolvere esattamente le obbligazioni su di esso gravanti (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, sent. 9 novembre 2023, n. 3322/2023).

La decisione della stazione appaltante di esclusione del concorrente cui siano imputate violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari deve quindi scaturire da una valutazione di carattere discrezionale in ordine ai requisiti di moralità – nell’accezione sopra ricordata – dell’operatore economico ed alla sua idoneità finanziaria, valutazione che deve quindi basarsi anche sull’entità del debito tributario contestato al soggetto. E sul punto mette conto evidenziare che il legislatore, non certo a caso, ha prescritto nell’art. 80, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 50 del 2016 che la gravità della violazione tributaria sia valutata in ogni caso con riferimento al valore dell'appalto.

13.3. Nel caso de quo agitur, la stazione appaltante ha precisato nel provvedimento impugnato che l’importo delle violazioni agli obblighi tributari contestate ad I.V.V.S. risulta superiore (quasi doppio) all’importo presunto del contratto da affidare. La precisazione denota e disvela una valutazione compiuta dall’amministrazione in modo coerente con le coordinate normative tratteggiate dal legislatore per quanto attiene il carattere di gravità della violazione agli obblighi tributari imputata al concorrente I.S.S.V..

Inoltre la stazione appaltante corrobora nel testo del provvedimento la valutazione negativa dell’affidabilità di I.S.S.V. con il richiamo alla dichiarazione da questi resa nel d.g.u.e. prodotto in sede di gara, in cui l’operatore economico attesta di avere adempiuto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Sul punto, va evidenziato che secondo la giurisprudenza il concorrente in fase di gara deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne l’affidabilità nella prospettiva dell’eventuale affidamento della commessa pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 maggio 2024, n. 4168/2024).

Ed al riguardo risulta rilevante evidenziare che l’azienda sanitaria ha precisato che l’annullamento ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore del r.t.i. ricorrente rinviene il presupposto dell’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento nel fatto che le illegittimità rilevate – logicamente ricondotte alla situazione debitoria con l’erario di

I.S.S.V. ed alle relative dichiarazioni – sono tali da non garantire l'affidabilità dell'operatore economico nell'esecuzione dell'appalto.

Sulla base di quanto riportato la decisione discrezionale contenuta nell'impugnato provvedimento di autotutela risulta immune da vizi di logicità e di razionalità, in quanto l'amministrazione ha motivatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le irregolarità, sia pure non definitivamente accertate, nel pagamento di imposte e tasse da parte di I.S.S.V. risultino particolarmente gravi e tali da non consentire di affidare al r.t.i. di cui è componente l'appalto de quo agitur, tenuto conto anche della valenza negativa dell'omessa dichiarazione di tali irregolarità nel d.g.u.e..

13.4. La correttezza della decisione non risulta dequotata dalle affermazioni del r.t.i. ricorrente secondo cui I.S.S.V. avrebbe superato la valenza ostativa delle pendenze tributarie mediante assunzione di impegni vincolanti di pagamento dei tributi ovvero mediante impugnazione degli atti impositivi.

Al riguardo, a fronte dell'attestazione di irregolarità tributarie emergenti dalla certificazione trasmessa dall'agenzia delle entrate non risulta dimostrato da parte del r.t.i. ricorrente che I.S.S.V. avesse assunto impegni vincolanti al pagamento delle pendenze tributarie anteriormente al termine di presentazione delle offerte, occorrendo per consolidato orientamento giurisprudenziale che entro detto termine l'istanza di rateazione o comunque di agevolazione sia stata non solo proposta ma anche accettata (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 ottobre 2023, n.9276/2023).

13.5. L'altro profilo su cui si regge il provvedimento di autotutela risulta costituito dalla presentazione in sede di gara da parte di I.S.S.V. di una licenza prefettizia non valida per l'intero territorio della provincia di Catanzaro.

L'art. 1.5, lett. e), del disciplinare di gara richiedeva espressamente che il concorrente avesse il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 r.d. n. 773 del 1931 valida per l'intero territorio della provincia di Catanzaro, ed il possesso di tale licenza costituiva requisito di partecipazione.

Sul punto il r.t.i. ricorrente muove due censure. Con la prima richiama la prescrizione alternativa richiesta dalla riportata disposizione del disciplinare, che

impone il possesso di licenza prefettizia valida per l'intera provincia di Catanzaro ovvero il possesso della licenza ex art. 134 r.d. n. 773 del 1931 riferita ad una qualunque provincia italiana unitamente all'istanza di estensione ex art. 257-ter, comma 5, del medesimo testo normativo, ed afferma di avere presentato detta istanza alla prefettura di Roma.

La tesi di parte ricorrente non coglie nel segno, in considerazione del fatto che l'art. 1.5, lett. e), del disciplinare di gara espressamente impone che l'istanza di estensione per il territorio della provincia di Catanzaro venga richiesta alla prefettura territorialmente competente, e non ad una qualunque prefettura.

I.S.S.V. non risultava pertanto in possesso della licenza prefettizia valida per l'intero territorio provinciale, e per tale motivo il relativo r.t.i. non poteva risultare aggiudicatario dell'appalto, per cui anche sotto questo profilo risulta legittimo il provvedimento di autotutela emesso dall'a.s.p. Catanzaro.

Con la seconda censura afferma il r.t.i. ricorrente che la prescrizione contenuta nel disciplinare di gara si porrebbe in contrasto con il principio del *favor participationis* e con quello di proporzionalità imponendo agli operatori il possesso di un requisito oggettivamente sproporzionato rispetto a quello necessario e sufficiente per svolgere il servizio, tenuto conto che le porzioni del territorio provinciale non comprese nella licenza di I.S.S.V. risulterebbero ininfluenti in quanto in esse non vi sarebbero strutture dell'a.s.p. appaltante.

La censura non può essere condivisa, risultando logico e non sproporzionato quanto richiesto dal bando in quanto, nell'arco temporale oggetto dell'appalto da affidare, possono essere installate sedi dell'azienda sanitaria anche in parti del territorio provinciale che ne risultano attualmente sfornite.

13.6. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale il r.t.i. Torpedine contesta la legittimità della nuova aggiudicazione disposta in favore del r.t.i. controinteressato sostenendo che il subprocedimento di controllo dell'anomalia dell'offerta debba precedere e non seguire l'aggiudicazione, risulta inammissibile per difetto di interesse, una volta accertata la legittimità della sua esclusione.

13.7. Sulla base di quanto esposto, il ricorso principale è respinto.

14. Il ricorso incidentale proposto dal r.t.i. Cosmopol va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che l'utilità con esso richiesta risulta già assicurata dal provvedimento impugnato e dal rigetto del ricorso principale.

15. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale.

Condanna il r.t.i. ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti intimiate che liquida, quanto all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in € 4.000,00 oltre oneri di legge se dovuti e quanto al r.t.i. controinteressato in € 4.000,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ivo Correale, Presidente

Vittorio Carchedi, Referendario

Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giampaolo De Piazzi

IL PRESIDENTE
Ivo Correale

IL SEGRETARIO